



DC Concilia S.r.l.

Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 933 P.D.G. 18/09/2012 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione

GRATUITO PATROCINIO

Il _____ sottoscritto _____ nato a _____
il _____ Cod. fiscale _____ residente in
_____ Prov. _____, Via/Piazza _____ n. _____
Tel. _____, Mail _____,

CHIEDE

di poter essere esonerato dal pagamento delle spese del procedimento di mediazione n. _____
tra le parti _____ / _____, presentato all' Organismo di
mediazione DC Concilia Srl. ed avente una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, per cui la
mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tal fine:

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza che il limite di reddito per ottenere l'esonero è di € 12.838,01 come da D.M. 10 maggio 2023 (G.U. n. 130 del 06.06.2023);
- di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all' art. 75 del D.P.R. 45 del 28/12/2000;
- che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all' anno _____ è inferiore ad euro 12.838,01;

Allega: copia del documento d' identità e copia dell'atto di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal Consiglio dell'Ordine.

Data _____

Firma dichiarante

Esclusione dal patrocinio

L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121).

La parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente in giudizio non può avvalersi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).

Sanzioni

Chiunque formula l'istanza per l'ammissione al patrocinio gratuito corredata da dichiarazioni mendaci attestanti il reddito, è punito con la reclusione da uno a cinque e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125).

Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione ovvero risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione o se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il magistrato procedente revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali; negli altri casi ha efficacia retroattiva (art. 136).

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Nei dieci giorni successivi a quello in cui riceve la domanda, il Consiglio dell'Ordine, verificata l'ammissibilità, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio (art. 126, comma 1). Il Consiglio ai sensi dell'art. 79 può invitare il richiedente a produrre la documentazione necessaria a provare la veridicità di quanto indicato nell'istanza concedendo un termine non superiore a due mesi (art. 123).

Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio (art. 126, comma 2).

Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie o respinge l'istanza, va trasmessa all'interessato, al magistrato (art. 126, comma 2) e all'ufficio finanziario competente (art. 127).